



Comune di Sorso

Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)**

Articolo 1 - NORMATIVA

La Legge Regionale n.18 del 02.08.2016 ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l'obiettivo di consentire l'accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale.

La Deliberazione della Giunta Regionale n.22/27 del 03.05.2017 ha approvato le Linee Guida concernenti le modalità di avvio del REIS, per l'attuazione del quale sono state avviate le interlocuzioni per la stipula di accordi tra Direzione Generale Regione Sardegna, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Economia e delle Finanze e l'INPS indispensabili per dare completa operatività a quanto previsto dalle Linee Guida.

La deliberazione Giunta Regionale n. 27/24 del 29.05.2018 costituisce indirizzo interpretativo ed applicativo della L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" , ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998 , e approva le Linee Guida per il triennio 2018-2020 che vanno a sostituire integralmente quelle adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale n.22/27 del 03.05.2017 ;

Con la nota Prot.733 del 27.01.17 la Direzione Generale della RAS ha autorizzato, in questa fase di transizione, i Comuni ad effettuare direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, al fine di assicurare la continuità assistenziale alle fasce più deboli della popolazione, chiarendo a tal proposito che non è più attuabile la gestione del programma povertà secondo le modalità previste dalle precedenti delibere e che si dovrà dare applicazione al REIS rispettando le priorità, i principi generali riguardanti i requisiti di accesso e l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico definiti dalle Linee Guida.

Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione.

Articolo 4 - CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO.

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpl o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Articolo 5 - SOGLIE ISEE E PRIORITA DI ACCESSO

L'accesso alla misura del REIS sarà garantito secondo il seguente ordine di priorità:

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell' Avviso Comunale;

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti al par. 6.2.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

Articolo 6 - Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra il Comune e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art.7 del presente Regolamento) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi.

In ogni caso, il progetto personalizzato potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

Tenuto conto che, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

Articolo 7 - LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE

Saranno esonerate dalla partecipazione a un progetto di inclusione attiva le seguenti tipologie di nuclei familiari:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997.

Articolo 8 - AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DEL CONTRIBUTO

E' definito di seguito l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico.

A parità di caratteristiche del nucleo familiare, l'importo minimo del sussidio economico REIS è stabilito in euro 200,00 e l'importo massimo in euro 540,00 per tutti i beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE prevista.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi, e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che ,nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

L'ammontare del beneficio economico è calcolato con le modalità di seguito illustrate.

Articolo 7 - LA GOVERNANCE, MODALITA' OPERATIVE E LIMITAZIONI

La progettazione e la gestione delle misure di inclusione attiva previste dal REIS e dal SIA sono in capo agli Ambiti PLUS. In particolare il modello di presa in carico pone in capo agli Ambiti la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato. A tal fine viene costituita un'equipe multidisciplinare che sarà chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinatarie del REIS e del SIA.

La Giunta regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave di cui alla L. n. 104/1992, art. 3, comma 3;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Articolo 8 - NORME TRANSITORIE

Nelle more dell'applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n.66/22 del 13.12.2016, con la nota Prot.733 del 27.01.17 la Direzione Generale della RAS ha autorizzato i Comuni ad effettuare direttamente con proprie procedure l'erogazione delle risorse stanziare per l'anno 2016 per il REIS, rispettando le priorità, i principi generali riguardanti i requisiti di accesso e l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico definiti dalle Linee Guida.

In ottemperanza a dette disposizioni, Comune di Sorso stabilisce di adottare quale modalità operativa quella prevista per la gestione dei Progetti Personalizzati di Aiuto, la cui disciplina viene adeguata alle Linee Guida del REIS.

Articolo 9 - IL PROGETTO PERSONALIZZATO DI AIUTO

In attesa che l'Ambito PLUS costituisca l'équipe professionale deputata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi, sarà il Comune, attraverso i suoi operatori, a predisporre un progetto personalizzato per i nuclei destinatari del REIS che, a fronte dell'erogazione dell'intervento economico, prevede l'assunzione da parte dell'utente e degli altri membri della sua famiglia di un impegno a mettere in atto una serie di prescrizioni volte alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione.

Tra le prescrizioni richiedibili sono previste:

- attività in area lavorativa;
- permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;
- l'orientamento e la ricerca attiva di un lavoro;
- l'educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
- la socializzazione e la costruzione di una rete di sostegno sociale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato;
- percorsi di recupero per chi fa o faceva uso di alcool o sostanze stupefacenti;
- il sostegno psicologico;
- interventi rivolti al nucleo familiare di appartenenza.

Per quanto concerne l'area lavorativa le attività programmabili sono le seguenti:

Interventi a favore della popolazione anziana/disabile:

- impiego del beneficiario nella gestione di piccole pulizie degli ambienti di vita dell'anziano o disabile;
- impiego del beneficiario nel disbrigo di commissioni quali: pagamenti utenze, spesa, cura raccolta differenziata, impegnative mediche ecc.;

- impiego del beneficiario in servizi di compagnia ad anziani o disabili;
- impiego del beneficiario nello svolgimento di piccoli lavori di manutenzione a favore di abitazioni civili di anziani o disabili (pittura cancelli, cambio lampadine, cura giardini ecc.).

Gli anziani/disabili assistibili con questa tipologia di intervento verranno individuati dai Servizi Sociali tra gli utenti già fruitori di altri servizi (es.. SAD, Legge 162/98, Progetti Ritornare a casa) o su segnalazione dei medici di medicina generale o di familiari. In ogni caso l'ammissione al servizio verrà fatta precedere da una valutazione sul caso che dia priorità alle persone con i redditi più bassi e in condizioni di solitudine.

Qualora il numero degli anziani/disabili ammissibili a servizio dovesse risultare superiore al numero delle ore di servizio erogabili, si procederà a stilare una lista d'attesa.

Interventi nell'area urbanistica

- impiego del beneficiario in attività di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche (scuole, biblioteca, campi sportivi, uffici comunali);
- impiego del beneficiario in attività di diserbo stradale per il decoro cittadino;
- impiego del beneficiario in attività di guardiania, pulizia e manutenzione di luoghi pubblici di interesse storico-culturale.

La programmazione degli inserimenti nell'aria urbanistica verrà effettuata in collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali, andando ad integrare i servizi già operativi, es. Romangia Servizi Quest'area di intervento verrà coordinata dal Settore Tecnico.

E' inoltre prevista la programmazione di altra attività che l'Amministrazione comunale intenda promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

Articolo 10 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA REIS

Al fine di individuare i soggetti aventi diritto alla misura REIS l'Amministrazione pubblicherà un Avviso Pubblico al quale potranno partecipare tutte le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente

Regolamento al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

L'accesso al beneficio avverrà nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 4 e, all'interno di ciascuna categoria, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e, comunque, fino a esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Sorso dalla Regione Sardegna con la determinazione n.17512/612 del 32.12.16.

A conclusione del procedimento si provvederà a stilare l'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria.

Articolo 11 – DURATA DELL'INTERVENTO

Al fine di garantire risposte a un maggior numero di persone, l'intervento economico verrà concesso per un periodo di tre mesi scorrendo, secondo l'ordine di priorità, l'elenco degli ammessi per ciascuna categoria.